



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE**

nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Fabio Miccio

Presidente

Dott. Claudio Tedeschi

Giudice rel.

Dott.ssa Carmen Bifano

Giudice

procedimento iscritto al n. 558-1/20026 R.G. ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto, con atto depositato il 27.03.2026 da :

Piagesi Simone, nato a Roma il 18.02.1979, C.F. PGSSMN79B18H501G:

avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato il 27.03.2026, in uno a relativa documentazione, con l'assistenza dell' OCC 'Presidium Debitores' di Roma che ha designato *'gestore della crisi'* l'avv. Maurizio Marino, Piagesi Simone, nato a Roma il 18.02.1979 ed ivi residente in via San Pantaleo Campano n. 30, affermando la ricorrenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 270 d. l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII) e di versare in condizione di sovraindebitamento, ha chiesto di *'dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata ... al fine di consentire il soddisfacimento dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio disponibile e delle eventuali sopravvenienze attive che dovessero maturare nel corso della procedura'*, con conseguente designazione del giudice delegato e del liquidatore nella persona del gestore della crisi e adozione delle misure di protezione e delle ulteriori ancillari ex art. 270 comma 2 CCII, indicando:

-che il proprio nucleo familiare registra la presenza del coniuge e figlio in minore età;

-di avere occupazione lavorativa a tempo indeterminato alle dipendenze di 'GFM s.r.l.' quale addetto alla vendita presso esercizio alimentare, percependo emolumento retributivo mensile di euro 1.250,00 circa e che anche il coniuge esercita analoga attività lavorativa subordinata alle dipendenze di 'CONAD', conseguendo retribuzione di euro 900,00 circa;

-di essere proprietario dell'unità immobiliare posta in Fabriano alla località Cacciano, censita in catasto fabbricati al foglio 211, p.lla 162 e al fl 211, p.lla 163 sub. 4, gravata da ipoteca in favore, attualmente, di 'MAUI SPV s.r.l.';



-di non essere titolare di partecipazioni azionarie o strumenti finanziari o bene mobile registrato alcuno;
 -di essere gravato da debitoria assommante, nel complesso, ad euro 218.525,03 al netto delle spese della procedura pari ad euro 13.315,57- di cui euro 201.808,03 di natura privilegiata (euro 201.380,00 in favore del creditore ipotecario ed euro 428,03 in favore di 'Agenzia delle Entrate r Riscossione'); euro 16.664,00 di natura chirografaria in favore di 'MAUI SPV s.r.l.';
 - che l'importo necessario per il sostentamento proprio e del nucleo familiare avrebbe dovuto stimarsi in euro 1.880,00 mensili;

2.

Accede al ricorso '*relazione del gestore della crisi*' a firma del gestore della crisi, avv. Maurizio Marino nella quale oltre a convalidare i dati rappresentati da ricorrente e dettagliare l'origine della condizione debitoria, ha conclusivamente reso 'valutazione positiva sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda'.

3.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti, rileva, il collegio, che deve ritenersi sussistente la competenza di questo tribunale a delibare la proposta istanza avendo il ricorrente, come comprovato dalla certificazione anagrafica depositata in atti, la propria residenza in Roma, in via di S. Pantaleo Campnao n. 30 e ciò nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 3 CCII.

4.

Ritiene, quindi, il tribunale che, nel caso di specie, sussistano tutti gli elementi richiesti dall'art. 270 CCII perché possa dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio della ricorrente poiché:

-dalla disamina degli atti del procedimento unitario non risulta pendente, quanto all'istante, domanda di avvio di procedura alcuna tra quelle disciplinate dal titolo IV CCII;

-la situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente come riportata nella superiore narrativa, ha trovato illustrazione e convalida asseverativa nella relazione stilata dal gestore della crisi ex art. 269 comma 3 CCII; nel medesimo documento ha trovato esplicitazione e precisazione l'ammontare del debito complessivo come indicato dall'istante ed emerge, inoltre, da esso, l'esistenza di condizione di sovraindebitamento, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII, costituente necessario presupposto per l'avvio della postulata apertura, tenuto conto dell'ammontare delle passività e della inadeguatezza degli attivi del patrimonio a farvi fronte;

- per quel che concerne la determinazione dell'importo eventualmente ritraibile dall'emolumento stipendiale da sottrarre alla liquidazione perché necessario per finalità di mantenimento la sua determinazione viene rimessa al giudice delegato d'intesa con il designando organo liquidatorio che si



attiverà a tali fini, atteso che, nel rispetto del pertinente ordito normativo di disciplina, la pertinente quantificazione è di spettanza del tribunale;

-quanto alla designazione del liquidatore rileva il tribunale che il gestore della crisi, come esplicitato nel corpo della relazione in atti, risulta avere il proprio studio professionale in Portici, provincia di Napoli, e, pertanto, onde garantire efficienza nello svolgimento delle pertinenti incombenze d'istituto ritiene opportuno procedere alla sua designazione tra professionisti operanti nel distretto di corte d'appello cui appartiene il circondario di questo tribunale, come previsto dall'art. 270, comma 2 lett. b) CCII.

P.Q.M.

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del sig. Piagesi Simone, nato a Roma il 18.02.1979 ed ivi residente in via San Pantaleo Campano n. 30;

-nomina giudice delegato il dott. Claudio Tedeschi;

-nomina liquidatore l'avv. Ilaria Pallotti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. B) CCII;

-rimette al giudice delegato, all'esito di interlocuzione con la ricorrente e il liquidatore giudiziale la quota parte dell'emolumento stipendiale mensile da sottrarre alla liquidazione;

-ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;

-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici pubblici competenti in tema di pubblicità;

-dispone ai sensi degli articoli 150 e 270 comma V CCII che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni interessati dalla presente procedura;

-dispone che la presente sentenza venga notificata alla ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2026

Il giudice estensore
Dott. Claudio Tedeschi

Il Presidente
Dott. Fabio Miccio



